

quote degli utili residuali, da determinarsi prima di stabilire la quota da destinare al fondo per scopi di pubblica utilità. Una tale disposizione non trovò pratica applicazione fino all'esercizio 1930. In occasione dell'approvazione del bilancio di detto esercizio, il R. Commissario decise di avvalersi della facoltà prevista dal R. D. L. 5 aprile 1925 ed assegnò agli assicurati la metà degli utili residuali, sotto forma di aumento del capitale assicurato.

4). A partire dall'esercizio 1934, pur non essendo intervenuta nessuna nuova modifica nelle disposizioni di legge, il Consiglio di amministrazione decise di sua iniziativa di non più accantonare nel fondo per scopi di pubblica utilità il 50% degli utili residuali, ma di versarla direttamente al Tesoro dello Stato.

5). A partire dallo stesso esercizio 1934 fu consentito agli assicurati di utilizzare le quote di utili di rispettiva spettanza per il pagamento delle ultime annualità di premio prima della scadenza del